DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1972

recante la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo, previsto dall'articolo 125 del trattato, a favore del Regno dei Paesi Bassi per spese concernenti operazioni di riqualificazione professionale effettuate dal Ministero degli affari sociali

(Fascicoli FSE nn. 7.060, 7.125, 71.053, 71.054, 71.103)

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(72/503/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2396/71 del Consiglio, del'8 novembre 1971 [1], recante applicazione della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971 relativa alla riforma del Fondo sociale europeo [2], in particolare l'articolo 12,

considerando che il Regno dei Paesi Bassi, con le proprie richieste del 18 giugno e 18 dicembre 1970, 22 giugno e 20 dicembre 1971, ha sollecitato il contributo del Fondo sociale europeo previsto dall'articolo 125 del trattato, per spese relative ad operazioni di riqualificazione professionale per un importo di 512 335,61 Fl.;

considerando che, in conformità all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2396/71, il suddetto contributo è concesso per operazioni iniziate prima del 1° maggio 1972, data di entrata in vigore del regolamento in parola, e terminate prima della fine del semestre dell'anno civile in corso a tale data, e che la richieste presentate al fine di ottenere tale contributo debbono essere esaminate secondo le disposizioni del regolamento n. 9 del Consiglio, del 25 agosto 1960 [3], modificato da ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio [4], nonché le disposizioni prese in esecuzione del suddetto regolamento;

considerando che le succitate richieste del Regno dei Paesi Bassi si riferiscono, in conformità agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, ad operazoni di riqualificazione professionale effettuate sotto la responsabilità ed a carico del Ministro degli affari sociali;

considerando che le richieste, che contengono le indicazioni di cui all'articolo 20 del regolamento n. 9 e che riguardano operazioni terminate nel periodo 1° luglio 1968 - 30 giugno 1970 incluso, sono state validamente presentate entro il termine fissato dall'articolo 19 del regolamento n. 9;

considerando che l'esame delle richieste in parola e la verifica dei loro elementi materiali e contabili effettuati in conformità alle disposizioni del regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo [5] hanno permesso di constatare che tali richieste soddisfano alle condizioni prescritte dalla vigente regolamentazione, ad esclusione, tuttavia, della parte delle richieste relative a 53 lavoratori che avevano compiuto il rispettivo tirocinio di riqualificazione professionale nel periodo in cui beneficiavano di un aiuto concesso a norma dell'artcolo 56, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio; che le spese documentate nelle richieste per dette operazioni non possono essere prese in considerazione per la concessione del contributo del Fondo in conformità delle disposizioni dell'articolo primo, paragrafo 3, del regolamento n. 9, e che quindi la somma richiesta per tali operazioni, e pari a 29 728,17 Fl., va dedotta dall'importo globale richiesto;

considerando, di conseguenza, che il diritto al contributo del Fondo deve essere riconosciuto per le spese sostenute dal Ministero degli affari sociali, previa deduzione di un importo di 29 728,17 Fl. e che l'importo del contributo da concedere ai sensi dell'articolo 125 del trattato è fissato quindi in 512 335,61 Fl. — 29 728,17 Fl. cioè 482 607,44 Fl.;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo con parere del 1° dicembre 1972 è pervenuto a conclusioni identiche per i summenzionati motivi,

(1) GU n. L 249 del 10. 11. 1971, pag. 54.
(2) GU n. L 28 del 4. 2. 1971, pag. 15.
(3) GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
(4) GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
(5) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le richieste presentate al Fondo sociale europeo dal Regno dei Paesi Bassi per spese sostenute dal Ministero degli affari sociali per operazioni di riqualificazione professionale terminate durante il periodo 1° luglio 1968 - 30 giugno 1970 incluso, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo a concorrenza di un importo di 482 607,44 Fl. Le altre richieste non sono conformi a tali disposizioni.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1972.

Articolo 2

L'importo del contributo del Fondo sociale europeo, accordato ai sensi dell'articolo 125 del trattato, al Regno dei Paesi Bassi è fissato in 482 607,44 Fl. (pari a 133 316,97 unità di conto).

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT